



UNIONE ITALIANA DEI LAVORATORI POSTE

***REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO***

Approvato dal Consiglio Nazionale del 13 - 14 marzo 2014
e riconciliato con le norme statutarie confederali

SOMMARIO

- 1. ALBO NAZIONALE DELLE STRUTTURE REGIONALI E TERRITORIALI.**
- 2. RESPONSABILITA' GESTIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.**
- 3. COMPOSIZIONE ORGANISMI DI VOTO ED ESECUTIVI SUL TERRITORIO.**
- 4. CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE E
PROCEDURE ELETTORALI.**
- 5. COMPOSIZIONE, NORME DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE E DELL'ESECUTIVO NAZIONALE.**
- 6. COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO.**
- 7. NORME GENERALI E REGOLAMENTO PER LA DEMOCRAZIA INTERNA**

1. ALBO NAZIONALE DELLE STRUTTURE UILPOSTE REGIONALI E TERRITORIALI.

1.1 ALBO DELLE STRUTTURE REGIONALI

NUMERO 21 (VENTUNO) STRUTTURE REGIONALI UILPOSTE

- 1 ABRUZZO e PESCARA
- 2 BASILICATA e POTENZA
- 3 CALABRIA e REGGIO CALABRIA
- 4 CAMPANIA e NAPOLI
- 5 EMILIA ROMAGNA e BOLOGNA
- 6 FRIULI e TRIESTE
- 7 LAZIO e ROMA
- 8 LAZIO DGC
- 9 LIGURIA e GENOVA
- 10 LOMBARDIA e MILANO
- 11 MARCHE e ANCONA
- 12 MOLISE e CAMPOBASSO
- 13 PIEMONTE e TORINO
- 14 PUGLIA e BARI
- 15 SARDEGNA e CAGLIARI
- 16 SICILIA e PALERMO
- 17 TOSCANA e FIRENZE
- 18 TRENTO e TRENTO
- 19 UMBRIA e PERUGIA
- 20 VALLE D'AOSTA e AOSTA
- 21 VENETO e VENEZIA

Le Strutture Regionali UILPOSTE hanno sede, di norma, presso la località ove opera la Struttura Regionale della UIL

1.2 ALBO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

NUMERO 83 (OTTANTATRE) STRUTTURE TERRITORIALI UILPOSTE

1	AGRIGENTO	43	MASSA CARRARA
2	ALESSANDRIA	44	MATERA
3	AREZZO	45	MESSINA
4	ASCOLI PICENO	46	MODENA
5	ASTI	47	NOVARA
6	AVELLINO	48	NUORO
7	BELLUNO	49	ORISTANO
8	BENEVENTO	50	PADOVA
9	BERGAMO	51	PARMA
10	BIELLA	52	PAVIA
11	BOLZANO	53	PESARO
12	BRESCIA	54	PIACENZA
13	BRINDISI	55	PISA
14	CALTANISSETTA	56	PISTOIA
15	CASERTA	57	PORDENONE
16	CATANIA	58	PRATO
17	CATANZARO	59	RAGUSA
18	CHIETI	60	RAVENNA
19	COMO	61	REGGIO EMILIA
20	COSENZA	62	RIETI
21	CREMONA	63	RIMINI
22	CROTONE	64	ROVIGO
23	CUNEO	65	SALERNO
24	ENNA	66	SASSARI
25	FERRARA	67	SAVONA
26	FOGGIA	68	SIENA
27	FORLI'	69	SIRACUSA
28	FROSINONE	70	SONDRIO
29	GORIZIA	71	TARANTO
30	GROSSETO	72	TERAMO
31	IMPERIA	73	TERNI
32	ISERNIA	74	TRAPANI
33	L' AQUILA	75	TREVISO
34	LA SPEZIA	76	UDINE
35	LATINA	77	VARESE - BUSTO ARSIZIO
36	LECCE	78	VERBANIA
37	LECCO	79	VERCELLI
38	LIVORNO	80	VERONA
39	LODI	81	VIBO VALENTIA
40	LUCCA	82	VICENZA
41	MACERATA	83	VITERBO
42	MANTOVA		

La Conferenza d'Organizzazione confederale UIL del 2012 ha deliberato la strutturazione delle Camere Sindacali Territoriali con precisi accorpamenti
ALLEGATO 1

La UILPOSTE, seppur gradualmente aderisce al nuovo assetto, attivandolo nei tempi e nei modi che tutelino al meglio le strutture interessate e la loro consistenza organizzativa

2. RESPONSABILITA' GESTIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

(fonte: art. 9, ultimo comma statuto Confederale)

2.1 OPERAZIONI DI TRAZIONE SUI CONTI CORRENTI

Tutte le operazioni di trazione sui conti correnti bancari o postali o di deposito comunque aperti dalle Strutture della UILPOSTE, di qualsiasi livello, devono essere effettuate esclusivamente con doppia firma congiunta, una delle quali deve essere, obbligatoriamente, quella del Tesoriere della Struttura.

2.2 RENDICONTI - PREVENTIVI DI SPESA

Tutte le Strutture della UILPOSTE sono tenute a sottoporre entro il primo trimestre di ogni anno al competente Organo di voto, per la loro approvazione, i rendiconti annuali consuntivi ed i preventivi di spesa verificati dal proprio Collegio dei Revisori dei Conti, redatti secondo lo schema appositamente predisposto dalla Segreteria Nazionale.

2.3 DEPOSITO DEI RENDICONTI E DEI PREVENTIVI DI SPESA

Nei 15 giorni successivi alla loro approvazione (*entro il 30 aprile*), il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il conto preventivo di spesa per l'anno in corso devono essere depositati, corredati del saldo bancario o postale dei conti correnti e/o di deposito comunque accessi o intestati alla struttura, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente:

- a) presso la Confederazione: dalla UILPOSTE Nazionale;
- b) presso la UILPOSTE Nazionale: dalle Strutture Regionali e Territoriali UILPOSTE;
- c) presso le Unioni Regionali UIL: dalla rispettiva Struttura Regionale della UILPOSTE;
- d) presso la Struttura Regionale UILPOSTE: dalla rispettiva Struttura Territoriale UILPOSTE;
- e) presso la Camera Sindacale Territoriale UIL: dalla rispettiva Struttura Territoriale UILPOSTE.

Il Tesoriere della Struttura inadempiente è passibile della sanzione prevista dall'articolo 50, punto a) dello Statuto Confederale. Nel caso di comportamento recidivo è applicabile il punto b) del medesimo articolo 50.

3. COMPOSIZIONE ORGANI DI VOTO ED ESECUTIVI SUL TERRITORIO

3.1 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL GAU (GRUPPO AZIENDALE UILPOSTE)

Il GAU viene eletto a scrutinio segreto, nelle Assemblee di base, su lista unica contenente tutti gli iscritti dell'unità produttiva o stabilimento o Ufficio o Gruppo di Uffici.

La dislocazione territoriale dei vari Gruppi Aziendali UILPOSTE è stabilita dal Consiglio Territoriale di Categoria nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento Elettorale.

La composizione del GAU, compreso il Coordinatore, deve osservare il seguente criterio numerico:

- ↳ da 10 a 30 iscritti da 3 a 5 componenti (*comprensivo delle RSU elette*);
- ↳ da 31 a 50 iscritti da 5 a 7 componenti (*comprensivo delle RSU elette*);
- ↳ oltre 50 iscritti da 7 a 9 componenti (*comprensivo delle RSU elette*).

Il GAU si riunisce, ordinariamente, ogni 15 giorni e comunque ogni qual volta è convocato dal Coordinatore o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti. In tal caso la riunione deve avvenire entro i dieci giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa e la convocazione del GAU deve prevedere, nell'ordine del giorno dei lavori, la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione.

Ove il Coordinatore non provveda a convocare il suddetto Organismo ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della richiesta scritta, la convocazione del GAU è disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla Struttura Territoriale UILPOSTE.

Gli atti di convocazione vanno inviati, per conoscenza, alla Segreteria Territoriale UILPOSTE.

3.2 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

Fanno parte di diritto del Consiglio Territoriale UILPOSTE, i componenti eletti direttamente dal Congresso con voto palese, su lista unica concordata, con il seguente criterio numerico:

- ↳ fino a 100 iscritti da un minimo di 5 ad un massimo di 15 componenti;
- ↳ da 101 a 200 iscritti da un minimo di 7 ad un massimo di 17 componenti;
- ↳ da 201 a 400 iscritti da un minimo di 9 ad un massimo di 19 componenti;
- ↳ oltre 400 iscritti da un minimo di 11 ad un massimo di 21 componenti.

I componenti supplenti devono essere eletti in ragione di un terzo di quelli effettivi.

Per la composizione del Consiglio Territoriale si dovrà tener conto del pluralismo di genere e si dovrà prevedere la rappresentanza dei luoghi di lavoro più significativi.

In via del tutto transitoria, in attesa dell'apposita previsione contrattuale che dovrà recepire gli accordi interconfederali in materia di rappresentanza, negoziazione di 2° livello ed efficacia generale delle intese realizzate, le RSU non elette direttamente nei Consigli Territoriali, per effetto degli attuali vincoli regolamentari, vi parteciperanno di diritto, con voto consultivo.

Ove non eletti possono partecipare altresì ai lavori del Consiglio Territoriale, con voto consultivo:

- ↳ i Rappresentanti della UILPOSTE in Organi e Consessi Regionali e Nazionali;
- ↳ i Componenti eletti in cariche sindacali Regionali, Nazionali e Confederali;
- ↳ i Rappresentanti delle Aziende Gruppo Poste e Appalti Postali;

↳ i Coordinatori dei G.A.U.;

↳ i Coordinatori Territoriali di: Pari Opportunità – Politiche di Genere, Salute e Sicurezza, Quadri

Fanno altresì parte di diritto del Consiglio Territoriale, con voto consultivo, i Componenti il Collegio Territoriale dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Territoriale è convocato, di norma, dal Segretario Generale Territoriale e si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Nell'ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla Segreteria o sia richiesta da almeno un terzo dei componenti, il Consiglio Territoriale deve essere convocato con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'Organo di voto deve prevedere, nell'ordine del giorno dei lavori, la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione.

Ove il Segretario Generale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto Organo di voto ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della decisione della Segreteria ovvero della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio Territoriale è disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla UILPOSTE Regionale, ferma restando la facoltà di intervento della Struttura Nazionale.

Gli atti di convocazione e gli atti adottati vanno inviati, per conoscenza, alla Segreteria Regionale e Nazionale UILPOSTE.

3.3 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Fanno parte di diritto del Consiglio Regionale UILPOSTE, i componenti eletti dal Congresso con voto palese, su lista unica concordata, con il seguente criterio numerico:

↳ fino a 500 iscritti 15 componenti;

↳ da 501 fino a 1000 iscritti 17 componenti;

↳ da 1001 fino a 1500 iscritti 19 componenti;

↳ da 1501 a 2000 iscritti 21 componenti;

↳ oltre 2001 iscritti 23 componenti.

le singole rappresentanze di ciascuna Struttura Territoriale UILPOSTE non possono comunque superare il 49% dei componenti il Consiglio Regionale da eleggere;

Per la composizione del Consiglio Regionale si dovrà tener conto del pluralismo di genere e si dovrà contemperare la rappresentatività proporzionale delle varie Strutture Territoriali UILPOSTE.

In via del tutto transitoria, in attesa dell'apposita previsione contrattuale che dovrà recepire gli accordi interconfederali in materia di rappresentanza, negoziazione di 2° livello ed efficacia generale delle intese realizzate, le RSU non elette direttamente nei Consigli Regionali, per effetto degli attuali vincoli regolamentari, vi parteciperanno di diritto, con voto consultivo.

Fanno parte di diritto del Consiglio Regionale UILPOSTE: il Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri, il Presidente del Collegio Regionale dei Revisori dei conti, la Rappresentante Regionale delle Pari Opportunità – Politiche di Genere.

Fanno altresì parte con voto consultivo i componenti il Collegio Regionale dei Revisori dei conti e i componenti il Collegio Regionale dei Probiviri e, qualora non eletti, in aggiunta al numero dei componenti sopra stabilito, il Rappresentante Regionale per la

Salute e Sicurezza, il Rappresentante Regionale dell'Area Quadri e il/la Segretario/a Responsabile dei territori eventualmente non rappresentati.

Ove non eletti possono inoltre partecipare ai lavori del Consiglio Regionale, i rappresentanti della UILPOSTE in Organi e Consessi, Regionali e Nazionali; i componenti eletti in cariche sindacali Regionali, Nazionali e Confederali.

Il Consiglio Regionale UILPOSTE è convocato, di norma, dal Segretario Generale e si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qual volta la Segreteria Regionale lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Nell'ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla Segreteria o sia chiesta da almeno un terzo dei componenti, il Consiglio Regionale deve essere convocato con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'Organo di voto deve prevedere, nell'ordine del giorno dei lavori, la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione.

Ove il Segretario Generale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto Organo di voto ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della decisione della Segreteria o della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio Regionale è disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla UILPOSTE Nazionale.

Le convocazioni e gli atti adottati vanno inviati, per conoscenza, alla Segreteria Nazionale.

3.4 COMPOSIZIONE DELL'ESECUTIVO REGIONALE (OVE ELETTO)

Oltre alla Segreteria ed al Tesoriere, fanno parte, di norma, dell'Esecutivo Regionale i Segretari responsabili delle Strutture Territoriali della Regione.

4. CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE E PROCEDURE ELETTORALI

4.1 CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

La data, la località e le norme di svolgimento del Congresso vengono fissati dal Consiglio Nazionale o, su delega dello stesso, dall'Esecutivo Nazionale.

Il Consiglio Nazionale delibera altresì il Regolamento Congressuale contenente le modalità relative alla partecipazione, il numero dei delegati di competenza per ciascuna struttura e le procedure elettorali.

4.2 ELETTIVITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche nelle strutture della UILPOSTE, di ogni ordine e grado, sono elettive.

4.3 ELEZIONI DI I E DI II' GRADO

Le elezioni nei GAU e nei Congressi Territoriali con un numero di iscritti inferiore a 70, sono di primo grado nel senso che hanno diritto di voto tutti gli iscritti alla data di convocazione del Congresso Confederale Nazionale, in regola con la tessera UIL e con il pagamento dei contributi.

In tal caso tutti gli iscritti aventi diritto a partecipare al Congresso Territoriale, sono elettori ed eleggibili e le votazioni per l'elezione della Presidenza, della Commissione Risoluzioni Congressuali, della Commissione per la Modifica Statuto e della Commissione Elettorale, devono avvenire in modo palese per alzata di mano.

Nelle elezioni di primo grado il voto è diretto e non può essere espresso per interposta persona.

Tutte le altre elezioni sono di secondo grado nel senso che il voto si esprime attraverso un delegato già eletto. In questo caso occorre eleggere con voto palese la Commissione Verifica Poteri.

Ogni delegato dispone di tanti voti per quanti sono gli iscritti da lui rappresentati.

4.4 ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

La elezione in sede congressuale, ai vari livelli, dei Consigli Territoriali e Regionali o del Consiglio Nazionale UILPOSTE avviene, di norma, con voto palese su lista unica concordata.

Tuttavia, se lo richiede con atto formale sottoscritto e presentato in Congresso un numero di delegati rappresentanti almeno il 20% dei voti congressuali attiva le procedure per il voto segreto.

La richiesta di attivazione del voto segreto può essere avanzata soltanto se coloro che la sottoscrivono rappresentano almeno tre Strutture che abbiano attuato, nel loro Congresso, il voto segreto.

In questo caso il Congresso è obbligato ad esprimersi con il voto a favore o contro. Nel caso di voto favorevole del Congresso dovranno essere predisposte due o più liste contenente ognuna un numero massimo di candidati pari a quello da eleggere e l'Organo sarà eletto attribuendo a ciascuna lista un numero di posti proporzionale ai voti da questa riportati. Acquisito il numero dei posti da attribuire ad ogni lista, vengono proclamati eletti i candidati che su ogni singola lista hanno riportato il maggiore numero

di voti. In caso di parità viene proclamato eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione alla UIL.

L'elezione degli altri Organi dirigenti delle Strutture e dei delegati per le istanze superiori, avviene a voto palese su lista unica concordata.

4.5 CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO STRAORDINARIO

La ricostituzione degli Organi delle Strutture verso le quali è stato disposto un intervento straordinario avviene in sede di Congresso straordinario della Struttura stessa. Nel caso di Struttura avente un numero di iscritti inferiore a 100, il Congresso Straordinario può essere sostituito da un'Assemblea Congressuale alla quale partecipano tutti gli iscritti appartenenti alla medesima Struttura.

La data, la località e le norme di svolgimento del Congresso contenente anche il numero dei Delegati da eleggere e le relative modalità di nomina dei Delegati di ciascuna Struttura, nonché le procedure elettorali, vengono fissati dal Commissario straordinario, d'intesa con la Struttura che lo ha nominato, almeno 30 giorni prima dello svolgimento del Congresso ovvero dell'Assemblea Congressuale.

5. COMPOSIZIONE, NORME DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DELL'ESECUTIVO NAZIONALE

5.1 IL CONSIGLIO NAZIONALE

5.1.a Elezione e convocazione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è eletto direttamente dal Congresso. Costituisce il massimo Organismo deliberante della UILPOSTE.

La sua prima riunione per la elezione delle cariche esecutive è convocata di norma lo stesso giorno di chiusura del Congresso a cura della Presidenza del Congresso stesso che lo presiederà fino alla elezione del Segretario Generale.

5.1.B COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è formato da 40 componenti eletti direttamente dal Congresso Nazionale con il criterio della maggiore rappresentatività territoriale, in ragione del quorum nazionale (*numero complessivo degli iscritti diviso 40*). Sulla base di tale criterio l'individuazione di un unico componente del Consiglio Nazionale deve comunque coincidere con il nominativo del Segretario Generale Territoriale pro-tempore;

Fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale in aggiunta al numero dei componenti sopra stabilito:

- il Segretario Generale;
- la Segreteria Nazionale;
- il Tesoriere;
- il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti,
- la Coordinatrice Nazionale delle Pari Opportunità - Politiche di Genere;
- i Segretari Generali Regionali;

Fanno inoltre parte del Consiglio Nazionale con voto consultivo, ove non eletti, il Coordinatore Nazionale Salute e Sicurezza, il Coordinatore Nazionale Quadri, i Coordinatori delle Aziende del Gruppo Poste e degli Appalti Postali e degli Organismi Nazionali, gli ex Segretari Generali della UILPOSTE.

L'attribuzione della carica di componente del Consiglio Nazionale collegata alle specifiche funzioni sopra indicate, cessa con il venir meno della funzione.

5.2 L'ESECUTIVO NAZIONALE

5.2.A COMPOSIZIONE

I componenti l'Esecutivo Nazionale sono:

- Il Segretario Generale;
- la Segreteria Nazionale;
- Il Tesoriere;
- i Segretari Generali Regionali;

- il Segretario Generale della Struttura UILPOSTE che ha la maggiore ampiezza organizzativa in ogn'una delle alle 6 Regioni più rappresentative;

5.2.B COMPITI E CONVOCAZIONE

L'Esecutivo Nazionale è l'Organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Nazionale al quale risponde.

L'Esecutivo Nazionale ha inoltre i seguenti compiti:

- a) promuovere lo sviluppo dell'Organizzazione;
- b) trattare le questioni ad esso delegate dal Consiglio Nazionale e adottare provvedimenti d'urgenza nei casi e circostanze eccezionali;
- c) vigilare sulle attività delle strutture dell'Organizzazione e cooperare con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- d) amministrare il patrimonio sociale della UILPOSTE e approvare il rendiconto consuntivo di spesa, il conto preventivo e i rendiconti finanziari;
- e) provvedere alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti della UILPOSTE negli Organismi nazionali e internazionali.
- f) esercitare l'azione disciplinare nei casi previsti dallo Statuto
- g) decidere la gestione straordinaria delle Strutture nei casi di violazione statutaria e dei deliberati degli Organi della UILPOSTE e nei casi di inadempienza di carattere amministrativo, il "commissariamento ad acta";

Considerando le sue caratteristiche prevalentemente operative, può coadiuvare la Segreteria Nazionale in compiti che le sono propri.

L'Esecutivo Nazionale costituisce anche la "delegazione trattante" e le modalità di funzionamento vengono stabilite al proprio interno su proposta della Segreteria Nazionale, che ne decide, in caso di necessità, la convocazione.

6. COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

(fonte: articoli 43, ultimo comma - 44, ultimo comma Statuto Confederale)

6.1 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

6.1.A COSTITUZIONE DEL COLLEGIO

Il Collegio dei Probiviri è previsto nell'ambito regionale e nazionale ed è tenuto a costituirsi entro 15 (*quindici*) giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale.

La prima riunione per la elezione del Presidente è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono validamente costituite quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

6.1.B COMPITI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere in unica o ultima istanza sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi Statutari della UILPOSTE.

In presenza di un ricorso il Presidente convoca il Collegio dei Probiviri. La convocazione contenente data, località della riunione e ordine del giorno dei lavori, avviene di norma, almeno 7 (*sette*) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di particolare motivata urgenza, tale limite può essere ridotto a 4 (*quattro*) giorni.

Acquisito il ricorso, il Presidente del Collegio può nominare un relatore scelto all'intero del Collegio stesso, al quale trasmette gli atti pervenuti fissando i termini per la conclusione dell'istruttoria.

6.1.C ESAME DEL RICORSO

Il Presidente fissa la riunione per la discussione del ricorso entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. La struttura che ha adottato il provvedimento ha facoltà di presentare memoria scritta almeno 5 (*cinque*) giorni prima della data fissata.

In apertura dei lavori del Collegio, il relatore riferisce preliminarmente sul rispetto delle procedure - da parte della Struttura che ha adottato il provvedimento disciplinare - previste dallo Statuto UILPOSTE e dal presente Regolamento.

Ove siano riscontrate irregolarità procedurali, che ledono i diritti del ricorrente, il Collegio annulla il provvedimento senza entrare nel merito degli addebiti contestati all'iscritto e ne da comunicazione nei 5 (*cinque*) giorni successivi, a mezzo raccomandata a.r., all'iscritto ed alla struttura che ha adottato il provvedimento con procedura irregolare.

La sanzione perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto, presso la stessa Struttura.

6.1.D DIFETTI DI GIURISDIZIONE

Gli eventuali ricorsi devono essere obbligatoriamente diretti al Collegio dei Probiviri della Struttura che ha adottato il provvedimento o, nell'ipotesi che il provvedimento sia stato assunto da una Struttura Territoriale, al Collegio dei Probiviri Regionale.

Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri non sia competente a decidere per difetto di giurisdizione il ricorso viene trasmesso automaticamente al Collegio competente dandone comunicazione, per conoscenza, al ricorrente. In questa ipotesi il termine per l'assunzione della decisione decorre dalla data di ricezione del ricorso da parte del Collegio dei Probiviri competente a decidere.

6.1.E DISCUSSIONE DEL RICORSO

Accertata la rispondenza delle procedure e della competenza a decidere, il Collegio, udite le osservazioni del relatore, entra nel merito del ricorso e, ove sia acquisita agli atti esplicita richiesta scritta, convoca l'iscritto per le controdeduzioni. E' facoltà del Collegio convocare in ogni caso tutte le parti che ritenga necessario sentire anche in assenza di esplicita richiesta.

Per ogni riunione deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dai componenti presenti.

6.1.F TERMINI PER LA DECISIONE

Qualora fosse constatata la mancanza del numero legale, il Collegio viene riconvocato. Se anche la seconda riunione non può avere luogo per mancanza del numero legale, il Collegio viene nuovamente convocato e decide con qualsiasi numero di presenti. Tale procedura deve essere realizzata entro il termine perentorio di 60 (*sessanta*) giorni dalla ricezione del ricorso.

Ai fini del calcolo dei 60 (*sessanta*) giorni per la decisione del ricorso, i termini di pronunciamento rimangono sospesi dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno, nonché durante la celebrazione del Congresso della Struttura UILPOSTE e nei 15 (*quindici*) giorni successivi necessari per l'insediamento del nuovo Collegio.

6.1.G ESITO DEL RICORSO

Il ricorso al Collegio dei Probiviri può essere accolto o respinto.

Se il ricorso è accolto la sanzione inflitta perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto dalla medesima o da altra Struttura.

Se il ricorso è respinto la sanzione oggetto del ricorso viene automaticamente confermata negli stessi termini inflitti dalla Struttura.

L'esito del ricorso deve essere comunicato alla persona interessata nei 5 (*cinque*) giorni successivi alla data di decisione, a mezzo raccomandata a.r.. Entro lo stesso termine deve essere data comunicazione sull'esito del ricorso alla Struttura che ha adottato il provvedimento disciplinare e alla UILPOSTE Nazionale.

Il pronunciamento da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri conclude il giudizio per qualsiasi livello della UILPOSTE. Rimane la facoltà, per le parti, di ricorrere al Collegio dei Probiviri Confederale.

6.2. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

6.2.A COSTITUZIONE DEL COLLEGIO

Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a costituirsi entro 15 (*quindici*) giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per la elezione del Presidente è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono validamente costituite quando è presente la metà più uno dei componenti.

6.2.B CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato almeno ogni 4 (*quattro*) mesi dal suo Presidente per il controllo dei documenti amministrativi e la regolarità formale dei documenti giustificativi di tutte le spese. Copia della lettera di convocazione deve essere inviata anche al Tesoriere della Struttura. La convocazione contenente data e località della riunione, avviene, di norma, almeno 7 (*sette*) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di particolare motivata urgenza, tale limite può essere ridotto a 4 (*quattro*) giorni.

Il Collegio dei Revisori dei conti è dotato di un apposito registro dei verbali con le pagine preventivamente numerate e siglate dal Presidente del Collegio. Per ogni riunione deve essere redatto sul l'apposito registro, il verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dai componenti presenti. Nel verbale, oltre alla annotazione sulla regolarità dei documenti giustificativi delle spese e sui riscontri contabili, devono essere riportate le presenze e le assenze, nonché le proposte che si ritiene opportuno formulare alla Segreteria ed all'Organo di direzione della Struttura per gli opportuni miglioramenti e le eventuali deficienze. Copia del verbale deve essere consegnato entro i 5 (*cinque*) giorni successivi a quello della verifica, alla Segreteria.

Il Tesoriere è tenuto ad assistere il Collegio dei Revisori dei conti nell'esercizio delle sue funzioni ed a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il Collegio dei Revisori dei conti redige e presenta al Congresso una relazione sulla propria attività svolta nel periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.

6.3 NORME COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Il Collegio dei Provir e il Collegio dei Revisori dei conti possono avvalersi delle strutture della UILPOSTE per lo svolgimento della propria attività, la tenuta degli atti, il deposito dei verbali e quant'altro necessario.

7. NORME GENERALI E REGOLAMENTO PER LA DEMOCRAZIA INTERNA

7.1 FUNZIONAMENTO E FORMAZIONE DEGLI ORGANISMI

Tutti gli iscritti, nelle forme previste dallo Statuto, possono partecipare alla formazione degli Organi e delle cariche a tutti i livelli.

La convocazione degli Organi, contenente data, ora, località della riunione e ordine del giorno dei lavori, avviene per iscritto di norma almeno 15 (*quindici*) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo diversa, esplicita previsione.

Nei casi di particolare gravità ed urgenza tale limite può essere ridotto. Nel caso di riunioni in cui è previsto il voto di merito sulle questioni all'ordine del giorno, il limite di tempo non può essere inferiore a 5 (*cinque*) giorni.

Eventuali variazioni dell'ordine dei lavori indicati nell'ordine del giorno debbono essere presentate ed eventualmente poste in votazione all'apertura dei lavori stessi.

I componenti gli Organismi hanno l'obbligo di assicurare la presenza fin dall'inizio e per l'intera durata dei lavori.

Ogni Organo potrà decidere le modalità ed i tempi di intervento dei suoi componenti.

7.2 VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Le riunioni degli Organismi sono validamente costituite quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi.

7.3 VALIDITÀ DELLE DECISIONI DEGLI ORGANISMI

Le decisioni degli Organi di voto vengono assunte a maggioranza semplice salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento di Attuazione.

7.4 SOSTITUZIONI

Nel caso in cui tra un Congresso e l'altro per qualsiasi motivo si dovessero creare delle vacanze di uno o più componenti gli Organi di voto o di direzione (*Consiglio a qualsiasi livello*), dopo aver esaurito le liste di supplenti, si procederà con decisione dell'Organo di voto medesimo, su proposta della Segreteria, con decisione assunta a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, al reintegro dei posti vacanti nel rispetto delle quote di competenza.